



*Circolare illustrativa riguardante le ulteriori misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori*

*e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*

#### MISURE IN MATERIA DI CREDITO

1. ART. 49. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL FONDO CENTRALE DI GARANZIA DELLE PMI
2. ART. 50. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL FIR
3. ART. 51 MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI PER LE PMI DELLA GARANZIA DEI CONFIDI DI CUI ALL'ART. 112 DEL TUB
4. ART. 52. ACCESSO ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE (DIRETTIVA "SOLVIBILITÀ II")
5. ART. 53. MISURE A SOSTEGNO DEL "CREDITO ALL'ESPORTAZIONE"
6. ART. 54. ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI "PRIMA CASA" (C.D. "FONDO GASPARRINI")
7. ART. 56. MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
8. ART. 57. SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA MEDIANTE MECCANISMI DI GARA

SSSSSSSS

## MISURE SUL CREDITO

### ART. 49

#### *Fondo centrale di garanzia per le PMI*

La disciplina è finalizzata a rafforzare ulteriormente le misure di sostegno all'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti innescati dalla diffusione del virus Covid-19 sull'economia nazionale.

Al fine di assicurare una immediata applicazione delle predette misure, si è fatto riferimento a uno strumento - il Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L.662/96- attivo e conosciuto su tutto il territorio nazionale e che rappresenta uno dei principali strumenti di politica economica a favore delle PMI.

Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti misure:

- La garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito;
- L'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;
- All'interno del Plafond di 5 milioni di euro, per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è quella massima consentita ovvero pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento sia a breve che a medio lungo termine per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.
- Sono ammissibili alla garanzia del Fondo anche i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- Per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

- E' prevista la sospensione della verifica del modulo "andamentale" (c.d. Centrali Rischi e Credit Bureau di Cerved o Crif) e la verifica di "pregiudizievoli" ai fini dell'ammissione al Fondo di garanzia. La misura è giustificata dall'esigenza eccezionale di non escludere dall'accesso al credito imprese che registrano tensioni col sistema bancario in conseguenza della crisi (che potrebbero anche avere posizioni classificate come "scaduti" o "sconfinamenti", ma con esplicita esclusione di "sofferenze" e inadempimenti probabili"). In definitiva ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A.
- E' estesa, altresì, anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.A.), secondo le modalità stabilite dall'apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;
- Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;
- Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- La disciplina estende l'impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio (oggi plafonate dall'art. 4 del D.M. 14 novembre 2017)
- Sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;

- gli operatori di microcredito, iscritti nell'elenco di cui all'articolo III del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, beneficiano gratuitamente, nella misura massima dell'80% del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo su finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari volti alla concessione di operazioni di microcredito, elevando contestualmente da 25 a 40 mila euro la soglia massima dei finanziamenti concedibili.
- Si prevede, infine, che le disposizioni previste, in quanto compatibili, si applichino anche alle garanzie di cui all'art. 17, c. 2, del d. lgs. n. 102/04, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020.
- Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che erogano nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto disciplina le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato. Le risorse necessarie ai fini dell'attuazione delle suddette misure possono essere individuate dal decreto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell'articolo 126, commi 5 e 8, del presente decreto legge.

## ART. 50

### *Modifiche alla disciplina del FIR*

Si modifica la disciplina indicata all'art 1, c. 496 e 497, della l. n. 145/18, n. 145 in materia di indennizzo per gli azionisti e per gli obbligazionisti. Le modifiche in commento consentono alla Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40% dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, prima che, con successiva apposita deliberazione, venga definito il piano di riparto per il pagamento a saldo, che potrà essere predisposto solo a seguito del completamento dell'esame di tutte le domande di indennizzo presentate.

Si proroga al 18 giugno 2020 (in precedenza la scadenza era fissata al 18 aprile), in considerazione dell'elevato numero dei risparmiatori interessati all'accesso delle prestazioni del FIR per la erogazione degli indennizzi e delle difficoltà operative nel rilascio da parte degli operatori creditizi competenti della documentazione bancaria necessaria, la data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo.

## ART. 51

*Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei Confidi di cui all'art. 112 del TUB*

La norma è volta prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai Confidi, di cui all'art.112 dei TUB, in conseguenza del nuovo assetto istituzionale preposto al loro controllo, in particolare riguardo all'istituzione dell'Organismo previsto dall'art. 112 bis del TUB, i cui costi di funzionamento sono interamente a carico dei Confidi iscritti al relativo elenco.

A tale scopo la disposizione consente ai Confidi di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili, in misura pari agli importi corrisposti all'Organismo che li vigila.

La norma interviene, inoltre, sulla disciplina relativa agli Organismi preposti alla tenuta di altrettanti elenchi e alle relative attività di controllo ed è volta ad esplicitare che la natura giuridica degli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del d. lgs. n. 385/93 è la medesima degli Agenti e Mediatori Creditizi, in modo tale da rendere applicabili le norme vigenti per le persone giuridiche di diritto privato e non quelle di natura pubblicistica.

## ART. 52

*Accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (direttiva "Solvibilità II")*

La norma modifica la disciplina relativa all'aggiustamento per la volatilità della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio delle assicurazioni, dettata dal d. lgs. n. 209/2005, recante il codice delle assicurazioni private, in particolare, **si prevede di abbassare il riferimento da 100 punti base a 85 punti base**, allo scopo di facilitare l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento rendendola più sensibile alle oscillazioni dello spread nazionale. L'aggiustamento per la volatilità, infatti, è una misura utilizzata dalle imprese assicuratrici per garantire coperture assicurative a lungo termine a prezzi accessibili, in assenza di variazioni nel profilo di rischio, malgrado la volatilità dei bilanci, dovuta a mere variazioni di attivo e passivo.

## ART. 53

### *Misure per il credito all'esportazione*

Al fine di sostenere per l'anno 2020 il credito all'esportazione in settori interessati dall'impatto dell'emergenza sanitaria questa norma è volta ad accelerare le procedure per il rilascio della garanzia dello Stato su operazioni in settori interessati dall'emergenza sanitaria, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del decreto, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro. In particolare, la garanzia dello Stato è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE Spa.

## ART. 54

### *Attuazione del fondo solidarietà mutui "prima casa", c.d. "fondo Gasparri"*

Il Fondo di solidarietà di cui all'art. 2, commi da 475 a 480 della l. n. 244/07, consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di **beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà**, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

In relazione all'emergenza COVID - 19, si è esteso l'intervento del Fondo **anche alle ipotesi di:** • **lavoratori autonomi e liberi professionisti** che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e

47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, **un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019** in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;

- Per l'accesso al Fondo **non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**.

## ART. 56

### *Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid-19*

La disposizione consiste in una moratoria finanziaria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia.

La finalità della moratoria è quella di evitare che un forte calo della domanda, anche se verosimilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari. Possono beneficiare, facendone richiesta alla banca o ad altro intermediario finanziario creditore, solo Micro Piccole e Medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano già ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti e affidamenti la misura dispone che:

- le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, esistenti alla data del 29 febbraio 2020, non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese (gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore ed eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente);
- il pagamento delle rate di mutui, prestiti, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e canoni di leasing con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore.

La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di

liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

## ART. 57

### *Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia*

Si prevede che la garanzia dello Stato assista le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta, ed è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

In estrema sintesi, la disposizione consente:

- alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza;
- a CDP, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali *plafond* di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
- allo Stato, di concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

L’attuazione in termini operativi della disposizione – sul fronte dei finanziamenti concretamente garantibili – potrà essere variamente modulata a seconda delle esigenze delle imprese colpite dall'emergenza e del sistema bancario (ad esempio, CDP potrà concedere garanzie su portafogli di finanziamenti bancari, anche di prima perdita – c.d. “first loss” – ovvero, eventualmente, garanzie su singoli finanziamenti assunti dalle banche – c.d. “loan by loan”).



In particolare, l'operatività di portafoglio interviene su aggregati omogenei di finanziamenti bancari: la garanzia è prestata sul portafoglio complessivo di finanziamenti e copre porzioni del portafoglio stesso caratterizzate da differenti livelli di rischio. Nello specifico, in caso di garanzia di prima perdita, la garanzia copre tutti i finanziamenti non ripagati fino ad una quota massima percentuale predefinita (c.d. "cap massimo alle perdite"). In caso di prima perdita pari ad esempio al 10% del portafoglio di finanziamenti, la leva della garanzia è almeno 20x (per cui, per ogni euro garantito l'ammontare del portafoglio di finanziamenti è almeno di venti euro). Nel caso di specie, con una dotazione del fondo MEF pari a 500 milioni di euro, si garantirebbero portafogli bancari per un ammontare complessivo di almeno 10 miliardi di euro. Si segnala, peraltro, che il meccanismo consentirebbe alle banche di liberare capitale regolamentare e di applicare la c.d. "supervisory formula" sulla tranche senior: in forza di tale formula, le banche applicano una percentuale di assorbimento del loro capitale sui singoli finanziamenti pari al 15% anziché, tipicamente, al 75/100%. In questo modo, le banche hanno incentivo ad erogare più credito alle imprese grazie al ridotto assorbimento di capitale.

Nei limiti previsti dal cap massimo alle perdite, con un finanziamento bancario pari a 100 euro, CDP potrà assumere sino all'80% del rischio e il MEF potrà assumere sino all'80% del rischio CDP. In altre parole, il rischio residuo per il MEF sarebbe pari al 64%, quello CDP al 16%, quello della banca pari al 20%. Tale meccanismo consente di eliminare fenomeni di moral hazard in quanto i soggetti interessati assumerebbero tutti quota parte del rischio.

Lo strumento non si sovrappone al Fondo di garanzia PMI in quanto, tra l'altro:

- (i) **assume un ambito soggettivo ben più ampio. Mentre il Fondo PMI opera solo a beneficio di PMI (imprese con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro annui, numero di dipendenti inferiore a 250 unità e attivo di bilancio inferiore a 43 milioni di euro), il meccanismo di cui alla proposta normativa potrà operare anche a favore di imprese non qualificate quali PMI ai sensi della normativa europea quali, ad esempio, le c.d. "imprese Mid-Cap" (imprese con un numero di dipendenti inferiore a 3 mila unità);**
- (ii) **assume un ambito oggettivo più ampio: il meccanismo di cui alla proposta normativa potrà operare su portafogli già esistenti, differenziandosi così dall'operatività del Fondo che, invece, opera garantendo unicamente nuovi portafogli (c.d. "portafogli di nuova originazione");**
- (iii) **non assorbe in alcun modo il regime "de minimis": il meccanismo del Fondo di garanzia PMI si inquadra nell'ambito del regime "de minimis", per cui le imprese possono ottenere i benefici del Fondo solo entro i limiti della normativa europea (Equivalente Sovvenzione Lorda pari a 200.000 euro in 3 anni). Il meccanismo di cui alla proposta normativa, invece, non assorbe in alcun modo il predetto limite "de minimis".**

I due strumenti, pertanto, sono pienamente complementari e il DM attuativo potrà meglio definire i rispettivi ambiti applicativi.

Più in particolare, la disposizione prevede:

- che le esposizioni (**anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti**) assunte da CDP in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato in relazione all'emergenza epidemiologica possono essere assistite dalla garanzia dello Stato;
- che la garanzia dello Stato è rilasciata in favore di CDP a prima domanda, è onerosa, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si stabiliscano le modalità attuative della disposizione [(ivi inclusi i settori in cui le imprese beneficiarie operano, ulteriori rispetto a quelli identificati dalla proposta normativa)]. La percentuale della garanzia non può eccedere l'ottanta per cento dell'esposizione di Cassa depositi e prestiti S.p.A. **Il DPCM assicurerà comunque complementarietà con il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Fondo di garanzia PMI)**;
- che, a copertura delle garanzie dello Stato, sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La dotazione del fondo può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.